



Comune di Roseto Capo Spulico

Provincia di Cosenza



ORDINANZA N. 31 DEL 11.5.2020 – EMERGENZA COVID-19

DISAPPLICAZIONE PARZIALE ORDINANZA REGIONALE

N. 41/2020

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19/2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti





Comune di Roseto Capo Spulico

Provincia di Cosenza



in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

VISTO l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure





Comune di Roseto Capo Spulico

Provincia di Cosenza



già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», che ha disposto la durata delle misure di contenimento a tutto il 3.05.2020;

VISTO, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);

VISTO l'ultimo DPCM del 26 aprile 2020;

VISTA in ultimo l'Ordinanza Regionale n. 41 del 09.05.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Provvedimenti relativi agli spostamenti delle persone fisiche ed alle attività sportive."

EVIDENZIATO che gli articoli 1 e 3 del suddetto provvedimento sono in contrasto con quanto previsto dal Governo con ultimo DPCM del 26 aprile 2020 e violano in modo palese la previsione di cui al DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19;

EVIDENZIATO che, per le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 sul territorio Comunale si intende limitare quanto disposto dall'Art. 4 Comma 1 relativo all'attività di pesca sportiva ai soli residenti nel Comune di Roseto Capo Spulico;

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze Sindacali in materia di contenimento e contrasto della diffusione del Covid-19;





Comune di Roseto Capo Spulico

Provincia di Cosenza



EVIDENZIATO che nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale" il Sindaco è investito del compito di tutelare la salute dei Cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale e pertanto di adottare anche le disposizioni e le raccomandazioni che possano rafforzare l'azione di contrasto al diffondersi dell'epidemia. Che in tale materia e per contrastare l'emergenza, il limite al potere di ordinanza del Sindaco posto dall'art. 3 comma 2 del citato DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 è quello del divieto di contrasto con le misure statali, e di non eccedere i limiti di oggetto individuati dallo stesso decreto.

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per i suesposti motivi

ORDINA

CHE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO NON TROVI APPLICAZIONE L'ORDINANZA REGIONALE N. 41 DEL 09.05.2020 RELATIVAMENTE AGLI ARTICOLI 1 E 3, PERTANTO:

- Non è consentito, ai residenti in Calabria, raggiungere la seconda abitazione ubicata sul territorio di questo Comune;
- Non è consentita l'attività sportiva anche all'interno di strutture e circoli sportivi, anche svolta in spazi all'aperto.

Che l'attività di pesca sportiva per come disposta nell'Art. 4 Comma 1 dell'OPGR n. 41 del 09.05.2020 è consentita ai soli residenti nel Comune di Roseto Capo Spulico, tenendo conto che la suddetta attività debba essere svolta nel rispetto della normativa vigente in merito all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa, svolta da persona abilitata all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010. L'attività potrà essere svolta con un massimo di due persone conviventi e con rientro obbligatorio nella stessa giornata.

SONO FATTI SALVI TUTTI GLI ALTRI PROVVEDIMENTI.

AVVISA



Comune di Roseto Capo Spulico - Via N. Converti, 2 87070 – Roseto Capo Spulico (CS)
Tel. 0981/913341 – Fax 0981/913005 P.Iva 01565420781





Comune di Roseto Capo Spulico

Provincia di Cosenza



Il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dalla presente Ordinanza, comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

STABILISCE

Che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente.

la trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Cosenza
- Regione Calabria
- Provincia di Cosenza
- Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
- Dirigenza degli Istituti Scolastici operanti sul territorio comunale
- Polizia Locale
- Carabinieri.

INFORMA

Che dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, cessano di produrre effetto le precedenti disposizioni che ne siano in contrasto. Per quanto non espressamente modificato o reso inefficace dalla presente Ordinanza restano valide le precedenti disposizioni regionali e nazionali emanate per l'emergenza.

La presente ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale e locale.

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L.6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni





Comune di Roseto Capo Spulico

Provincia di Cosenza



dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

SI INVITANO

I Cittadini alla massima collaborazione e al senso di responsabilità fin qui dimostrato.



Il Sindaco

Avv. Rosanna Mazza



Comune di Roseto Capo Spulico - Via N. Converti, 2 87070 – Roseto Capo Spulico (CS)
Tel. 0981/913341 – Fax 0981/913005 P.Iva 01565420781

